

STATUTO

**COOP. SOCIALE F.F. ALBA
NUOVA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FONDACHELLI-FANTINA ME VIA
STELLA 7

Numero REA: ME - 214827

Codice fiscale: 03125470835

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A Rep. 59977 Racc. 18222	
STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1 - E' costituita una Società denominata: " COOP. SOCIALE	
"F.F. ALBA NUOVA" ONLUS"	
Articolo 2 - La cooperativa ha sede in Fondachelli Fantina (Me).	
L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali,	
agenzie e rappresentanze, anche all'estero.	
E' altresì attribuito alla competenza esclusiva dell'Organo Ammini-	
strativo il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale all'in-	
terno del Comune.	
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante	
dal libro soci.	
Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre	
2088.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 4 - La Cooperativa non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art.	
2511 c.c. è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.	
La Società Cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche senza	
scopi di lucro, mediante organizzazione del lavoro dei soci, anche at-	
traverso convenzioni con enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni,	
Province, Regioni, U.S.L. e con il S.S.N. - Servizio sanitario Naziona-	
le) con Enti Pubblici, morali e privati si propone lo svolgimento delle	

	attività previste dall'art. 1 lettera "A" e "B" della legge 381/91 e dalle	
	Leggi Regionali di riferimento emanate ed emanande.	
	Per quanto concerne le attività previste dall'art. 1, lett. A, della legge	
	381/91 si prefigge di:	
	- Assistere gli anziani a domicilio e fornire loro relative prestazioni ne-	
	cessarie;	
	- Svolgere attività di gestione di servizi sociali orientati, in via priorita-	
	ria ma non esclusiva, alla risposta di bisogni di persone handicappate	
	e con ritardi di apprendimento;	
	- Gestire servizi domiciliari in favore delle famiglie in situazione di di-	
	sagio ed in particolare degli anziani garantendogli permanenza nel lo-	
	ro ambiente;	
	- Promuovere il recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli	
	Ospedali psichiatrici;	
	- Assistenza domiciliare ed in strutture ai malati terminali;	
	- Assistenza domiciliare integrata;	
	- Gestione di centri diurni e notturni, sociali ed educativi in genere,	
	notturni e di assistenza, case di riposo, centri polifunzionali, comunità	
	alloggio, casa famiglia, case di accoglienza, casa albergo, case pro-	
	tette, case di ricovero per anziani e non, consultori, servizi residenzia-	
	li di prevenzione e riabilitazione psicomotoria, di animazione culturale	
	e di risocializzazione etc..;	
	- Progettazione, elaborazione e gestione di progetti specifici che ri-	
	guardano i minori, gli extracomunitari, gli alcolisti, i nomadi-ROM, le	
	donne capo-famiglia, i disoccupati capo-famiglia, i tossico-dipendenti,	

	gli ex tossicodipendenti, i detenuti, gli ex detenuti, i soggetti di micro-	
	criminalità, i portatori di handicap, i disabili;	
	- Servizi consulenziali per lo sviluppo dell'impresa sociale e del lavoro	
	autonomo, servizi alla persona per la prevenzione al disagio, servizi	
	alle famiglie in condizioni disagiate, centri territoriali di socializzazio-	
	ne, di supporto, di inclusione sociale;	
	- Gestione in regime di convenzione del servizio di segretariato socia-	
	le e del servizio di assistenza sociale di professionale;	
	- Gestione di strutture diurne e notturne per minori extra-comunitari;	
	- Gestione centri informa giovani;	
	- La promozione, lo studio, la gestione e lo sfruttamento delle tecni-	
	che teoriche e pratiche della fisioterapia, della rieducazione motoria e	
	di tutte le prestazioni paramediche, nonché il loro esercizio e la ge-	
	stione di palestre;	
	- La gestione del Telesoccorso, teleassistenza, cerca-persone, tele-	
	medicina e della telefonia in genere;	
	- Gestione, sia domiciliare che in strutture, di malati di Alzheimer;	
	- Centri di ascolto, prevenzione, assistenza per i minori, tossicodipen-	
	denti, vittime dell'alcolismo e malattie sociali in genere;	
	- Promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documenta-	
	zione per migliorare la qualità dei servizi in base alla L. R. 22/86;	
	- Gestione di centri polifunzionali per l'animazione, ludoteche, educa-	
	zione alla lettura, centro ascolto musica e biblioteche, anche multime-	
	diali;	
	- Progettazione, elaborazione e gestione di progetti attinenti le leggi	

	216/91, 285/97, POM e quant'altro nel campo dei servizi di cui agli	
	scopi del presente articolo;	
	- Nell'ambito dell'assistenza ed orientamento a minori, anche portatori	
	di handicap con lo scopo di garantire la cura, la salvaguardia e la sor-	
	veglianza, avendo presente ogni aspetto ricreativo, educativo e peda-	
	gogico sia a domicilio che presso centri idonei quali asili, scuole ma-	
	terne ed elementari, centri di doposcuola e colonie;	
	- La gestione di colonie estive e l'organizzazione di attività ricreative	
	varie per minori;	
	- Servizio infermi con ambulanza, ecc;	
	- Gestione di progetti di pubblica utilità;	
	- Gestione di asili nido e scuole materne.	
	La Società Cooperativa Sociale, senza finalità speculative, intende	
	svolgere anche le attività previste dall'art. 1 lett. b) della L. 381/91, e	
	dalle leggi regionali di applicazione, nella quale possa integrare sog-	
	getti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 381/91, in riferimento alla cir-	
	colare del Ministero del Lavoro n. 153/96, e quant'altro emanato ed e-	
	manando.	
	Ai fini di cui sopra la Cooperativa Sociale intende svolgere:	
	Servizi di pulizia in genere;	
	Manutenzioni generali di natura edile;	
	Lavori di pitturazioni in genere;	
	Manutenzioni di opere generali di natura tecnica;	
	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, Se-	
	gnaletica stradale non luminosa, verde e arredo urbano;	

	Refezione scolastica;	
	La salvaguardia ambientale ed ecologica attraverso forme di raccolta	
	differenziata dei rifiuti, anche attraverso il sistema di raccolta "Porta a	
	porta";	
	Servizi di pulizia sia per enti pubblici che per privati;	
	Gestione informatizzata dei servizi finalizzata alla riscossione della	
	tariffa per il servizio di raccolta rifiuti e/o fornitura acqua mediante ri-	
	levazione di dati di quantificazione e/o identificazione dei conferimen-	
	ti ed elaborazione degli stessi ai fini di cui sopra;	
	Favorire, promuovere e sviluppare l'internazionalizzazione dei sud-	
	detti prodotti, mediante la valutazione di opportunità di "business" su	
	mercati esteri, l'identificazione delle modalità ottimali di inserimento	
	nel paese prescelto, ricerche di mercato, elaborazione di studi di fatti-	
	bilità e business plan orientati anche alla costituzione di	
	"Joint-Venture";	
	La realizzazione e manutenzione di opere di verde pubblico , lavori	
	forestali , e qualsiasi altro lavoro affine:	
	Favorire promuovere la progettazione e realizzazione di pubblicazio-	
	ni, opuscoli, dispense ecc.,	
	La cooperativa si prefigge anche attraverso l'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 comma 1° lettera b) e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni, la stipula di convenzioni con Enti	
	pubblici ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 per la fornitura di beni	
	diversi da quelli socio-sanitari ed educativi finalizzata a creare oppor-	
	tunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1°	

	della legge 381/91 e la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazioni, pronto intervento con Enti pubblici e privati.	
	La cooperativa sociale potrà inoltre:	
	- importare ed esportare gli articoli di cui sopra;	
	- acquistare e gestire automezzi, macchinari, impianti e attrezzature per la realizzazione degli scopi sociali;	
	- l'acquisto e/o la costruzione di beni immobili per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- produzione, trasformazione e commercializzazione di materiale inerente alle attività sopra citate e specificate;	
	- la cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate;	
	- provvedere all'addestramento, formazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento, anche tecnico amministrativo dei soci e dei lavoratori in genere; L'attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti di progetti di Servizio Civile Nazionale;	
	- assumere tecnici specializzati ove occorressero e provvedere alla ricerca ed allo studio tecnologico per migliorare le sopraelencate attività;	
	- acquistare le attrezzature necessarie per prelievi clinici ed attrezzature tecniche per la realizzazione degli impianti occorrenti allo scopo, e mezzi di trasporto per gli scopi anzidetti;	
	- accettare lasciti e donazioni;	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e non;	

	- aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali ed assi-	
	stenziali;	
	- aprire conti correnti;	
	- emettere cambiali;	
	- assumere mutui ipotecari;	
	- riscuotere mandati e contributi;	
	- ricevere quietanze liberatorie in genere.	
	La società Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, stipulare	
	convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisi-	
	zione e l'erogazione dei servizi.	
	Per il perseguimento di tutti gli scopi sopra detti la cooperativa potrà,	
	infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte	
	le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro	
	ente.	
	La Società Cooperativa potrà inoltre svolgere ogni tipo di attività con-	
	nessa ed inerente con le attività elencate, compiere tutte le operazio-	
	ni tecniche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, bancarie, ipotecarie,	
	necessarie ed utili per il conseguimento per gli scopi sociali. Essa	
	potrà aderire a consorzi di cooperative e a confederazioni ed associa-	
	zioni Cooperativistiche.	
	La Cooperativa potrà istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/01/1992 n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	

	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà acqui-	
	stare e costruire beni mobili ed immobili.	
	La Cooperativa Sociale avrà un'organizzazione amministrativa tale	
	da consentire una netta separazione delle gestioni relative alle attività	
	esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni con-	
	cesse dalla vigente normativa, quale per esempio una contabilità se-	
	parata per i due diversi rami di impresa.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può es-	
	sere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno	
	essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma	
	dell'articolo 2522, codice civile.	
	I soci si impegnano a partecipare personalmente all'attività che costi-	
	tuisce l'oggetto sociale. I soci si distinguono in:	
	a) Soci volontari, intesi nella dizione dell'art. 2 della L. 381/91, che	
	prestano la loro opera gratuitamente nell'attività della cooperativa.	
	Essi non hanno diritto a nessuna forma di retribuzione e possono es-	
	sere loro rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate.	
	b) I soci svantaggiati, intesi nella dizione dell'art. 4 della L. 381/91,	
	nella misura minima del 30% dei lavoratori della cooperativa per i	
	quali vale quanto stabilito dal medesimo articolo di legge.	
	c) I soci lavoratori, vale a dire coloro che svolgono o che sono inte-	

	ressati a svolgere la propria attività professionale e lavorativa esclusi-	
	vamente a favore della cooperativa.	
	d) E' consentita la partecipazione dei soci sovventori per i quali si ap-	
	plicano le disposizioni dell'art. 4 della suddetta L. 59/92.	
	Articolo 6 - Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano matu-	
	rare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della coo-	
	perativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della co-	
	operativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	
	I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestio-	
	ne in forma associata e con la prestazione della propria attività lavo-	
	rativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche,	
	sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma,	
	ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasiona-	
	le, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavora-	
	tore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento	
	economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento re-	
	dato dall'Organo amministrativo ed approvato dai soci con metodo	
	assembleare.	

	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività	
	nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.	
	Salvo quanto disposto al secondo comma del superiore articolo 5,	
	possono essere soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed	
	in particolare persone giuridiche ed enti anche privi di personalità giu-	
	ridica, sia pubbliche o private e nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative. Non possono in o-	
	gni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche	
	o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	Il rapporto associativo e le modalità associative devono garantire l'ef-	
	fettività del rapporto associativo medesimo, escludendo la tempora-	
	neità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli	
	associati o per i partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'ap-	
	provazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la no-	
	mina degli organi direttivi dell'associazione.	
	Articolo 7 - La Società Cooperativa può emettere quote nominative	
	trasferibili a favore di soci sovventori.	
	La qualifica di socio sovventore può essere acquisita dalle persone fi-	
	siche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di ca-	
	pitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Articolo 8 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'Organo Amministrativo contenente:	

	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residen-	
	za, codice fiscale e attività svolta;	
	- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede	
	e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere i-	
	scritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati	
	sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'or-	
	gano competente che ha deciso l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo	
	Amministrativo su domanda dell'interessato e la deliberazione di am-	
	missione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Am-	
	ministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmen-	
	te determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'Organo Amministrativo.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione	
	di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni a-	
	gli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci	
	con metodo assembleare, i quali deliberano sulle domande non ac-	

	colte.	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Articolo 9 - La società, ricorrendone le condizioni in base alle vigenti	
	disposizioni legislative, può emettere azioni di partecipazione coope-	
	rativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di	
	voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicano alle a-	
	zioni di partecipazione cooperativa le vigenti norme in materia ed in	
	particolare l'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n.59	
	del 31 gennaio 1992.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE	
	Articolo 10 - Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento del-	
	l'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca	
	dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazio-	
	ne di una o più cause di recesso previste dal presente atto costituti-	
	vo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote	
	sociali, all'introduzione o rimozione della clausola compromissoria nel	
	presente atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di ope-	
	razioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	

	della società determinato nell'atto costitutivo o che determinino una	
	rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipa-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione deve	
	essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che	
	per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11 - L'esclusione del socio può aver luogo:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione	
	alla società;	
	3) negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.	
	L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo e contro la	
	relativa deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	

	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 12 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successi-	
	vo.	
	Articolo 13 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la	
	morte del socio.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma, codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Articolo 14 - Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della	
	quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si mani-	
	festa l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 15 - Il patrimonio della Società è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al	
	limite minimo nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) dal capitale sociale costituito dagli eventuali soci sovventori;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestio-	
	ne di cui al successivo articolo 18 e con le quote sociali eventualmen-	
	te non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei	
	soci defunti, a norma del superiore articolo 13;	
	d) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai so-	
	ci a termini del terzo comma dell'articolo 8;	
	e) da eventuali riserve straordinarie;	
	f) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari ri-	
	schi o in previsione di oneri futuri.	
	La società può emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi	
	e per gli effetti della Legge 59/92.	
	Articolo 16 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione	
	potranno essere versate in unica soluzione ovvero ratealmente, e	
	precisamente:	
	a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente, nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote	
	sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.	
	Articolo 17 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere ce-	
	dute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	

	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunica-	
	zione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il no-	
	me, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i re-	
	quisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessio-	
	ne.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richie-	
	sta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parteci-	
	pazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere moti-	
	vato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, proporre opposizione al tribunale.	
	Articolo 18 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad	
	altri vincoli.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società,	
	non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Articolo 19 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi en-	
	trambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'assemblea	
	che dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale o comunque, quando lo richiedono particolari esigenze	

	relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni. In	
	quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella loro relazione le	
	ragioni della dilazione.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così desti-	
	nati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale,	
	qualunque sia il suo ammontare;	
	b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti mo-	
	dalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione ai sensi e per gli effetti della L.59/92;	
	c) un dividendo ai soci nella misura massima stabilita nel successivo	
	articolo 20;	
	d) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di coo-	
	perazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando	
	ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.	
	L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto	
	dalla precedente lettera d), la eventuale rimanenza degli avanzi di	
	gestione venga devoluta ai fondi di riserva.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della so-	
	cietà.	
	Articolo 20 - E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	

	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione	
	nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a	
	meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per	
	legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statu-	
	to o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
	E' fatto invece obbligo di:	
	- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle	
	attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;	
	- di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo sciogli-	
	mento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di	
	utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo	
	di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n.662, salvo diver-	
	sa destinazione imposta dalla legge;	
	- di redigere il bilancio o rendiconto annuale.	
	Articolo 21 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristori, in misura non superio-	
	re al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati	
	a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo	
	di ritorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale ri-	
	sultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristor-	

	no individuale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea,	
	mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	T I T O L O V I	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE	
	Articolo 22 - Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate me-	
	diante deliberazione assembleare.	
	Articolo 23 - L'Assemblea della Società può essere convocata e riu-	
	nirsi, in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.	
	L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno,	
	dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una	
	seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le	
	ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle mate-	
	rie da trattare, e deve essere comunicato ai soci nonchè agli ammini-	
	stratori ed ai membri del collegio sindacale, a cura dell' Organo Am-	
	ministrativo, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta e-	
	lettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la	
	tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai	
	numeri indicati nel libro soci.	
	In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono	
	regolarmente adottate quando partecipino all'adunanza tutti i soci e	
	tutti gli amministratori e, se nominati, i Sindaci siano presenti ovvero	

	informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Articolo 24 - Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci	
	che risultano iscritti da almeno <i>novanta giorni</i> nel libro soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomu-	
	nicazione, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che	
	tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'As-	
	semblea e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argo-	
	menti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scam-	
	bio di documenti relativi a tali argomenti. L'Organo Amministrativo	
	provvede a redigere apposito verbale dal quale constino le condizioni	
	suesposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova	
	il Presidente.	
	Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappre-	
	sentare con delega scritta da altra persona e/o socio che non sia am-	
	ministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o	
	dipendente della Società.	
	E' necessaria una	
	Articolo 25 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assen-	
	za, dalla persona designata di volta in volta dagli intervenuti a mag-	
	gioranza.	

	Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della co-	
	stituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare	
	il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.	
	Il Presidente designa di volta in volta un segretario, anche non socio,	
	per la redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi modificazioni	
	dell'atto costitutivo.	
	Articolo 26 - In prima convocazione, l'Assemblea è validamente co-	
	stituita quando sia presente la maggioranza di tutti i soci e delibera a	
	maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai nu-	
	meri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col	
	voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà	
	di tutti i voti dei soci.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quan-	
	do siano presenti un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta	
	di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo	
	comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una	
	maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei voti dei soci.	
	Articolo 27 - Le deliberazioni delle assemblee devono constare da	
	verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno es-	
	sere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della so-	
	cietà.	
	Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno,	
	il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.	
	Articolo 28 - Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e	
	forme previste dal Codice Civile.	

	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Articolo 29 - La Società può essere amministrata da un Amministra-	
	tore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	tre consiglieri eletti anche fra non soci dall'assemblea.	
	Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci,	
	la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci coo-	
	operatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	L'organo a cui è attribuita l'amministrazione viene rinnovato ogni tre	
	anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere at-	
	tribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.	
	L'Organo Amministrativo ha diritto ad un compenso annuale determi-	
	nato dai soci.	
	Articolo 30 - I Consiglieri di Amministrazione eleggono tra loro il Pre-	
	sidente e, se del caso, il Vice-Presidente e nominano anche, per la	
	redazione dei verbali, un Segretario.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi	
	chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno	
	cinque prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima	
	della riunione.	

	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le	
	proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla forma-	
	zione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi,	
	ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma colle-	
	giale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in	
	carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisio-	
	ni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal	
	Segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non	
	può essere dato per rappresentanza.	
	Articolo 31 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straor-	
	dinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti ne-	
	cessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto	
	sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza e-	
	sclusiva dell'assemblea dei soci.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le	
	cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.	
	Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra e-	
	stranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente	
	i compensi.	
	Articolo 32 - All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Ammini-	

	stratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed	
	in giudizio di qualsiasi grado.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui at-	
	tribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di	
	questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può	
	nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei	
	singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.	
	TITOLO VIII	
	CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 33 - Il controllo contabile è affidato a un Collegio Sindacale	
	nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c.	
	ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche	
	fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del	
	Collegio e stabilirà il loro eventuale compenso.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dovranno es-	
	sere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.	
	Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti	
	dalla legge.	
	L'assemblea può affidare, in alternativa, il controllo contabile a un	
	revisore iscritto al relativo albo ai sensi di legge;	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 34 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	

	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori	
	e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipenden-	
	ti della società.	
	Articolo 35 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'as-	
	semblea in prima ed in seconda convocazione, delibererà, col voto	
	favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tut-	
	ti i voti dei soci, la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i	
	soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rim-	
	borso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	TITOLO X	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 36 - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo	
	le disposizioni di cui al D.Lgs.n. 5/03, nominati con le modalità di cui	
	al successivo art.44, salvo che sia previsto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di con-	
	troversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	

	c) le controversie da Amministratori, liquidatori o Sindaci, e nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 37 - Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs.n.5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 D.Lgs:n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impu-	

	gnabile, con riferimento a soli diritti patrimoniali disponibili. Gli arbitri	
	decidono nel termine di tre mesi dalla Costituzione dell'Organo arbi-	
	trale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui	
	sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della	
	procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spe-	
	se di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 38 - Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclosure, la mancata esecuzione della decisione definitiva della con-	
	troversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del	
	socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti	
	della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	
	Articolo 39 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal	
	presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi	
	speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulla società a responsabilità limitata, salvo quanto previsto	
	dall'art.2519.	
	f.to: ELISA TOMASELLO	